

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2188 del 14/04/2025
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE OCCUPATA CON UN PERCORSO STORICO NATURALISTICO IN SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA NEI COMUNI DI RIMINI, SANTARCANGELO DI ROMAGNA E VERUCCHIO, IN PROVINCIA DI RIMINI. RICHIEDENTE: PROVINCIA DI RIMINI - PROCEDIMENTO RN05T0005
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2287 del 14/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattordici APRILE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE OCCUPATA CON UN PERCORSO STORICO NATURALISTICO IN
SPONDA DESTRA DEL FIUME MARECCHIA NEI COMUNI DI RIMINI,
SANTARCANGELO DI ROMAGNA E VERUCCHIO, IN PROVINCIA DI RIMINI.
RICHIEDENTE: PROVINCIA DI RIMINI - PROCEDIMENTO RN05T0005**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”;
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente Professionale "Area Interventi sul Territorio e Forestazione" del Servizio Tecnico Bacini Conca e Marecchia di Rimini n. 9517 del 06/07/2005, con la quale è stata rilasciata fino al 05/07/2024 alla Provincia di Rimini (C.F.: 91023860405), con sede a Rimini, la concessione di un'area demaniale nei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio in sponda destra del Fiume Marecchia destinata a percorso storico naturalistico a partire dal parco XXV Aprile-Ina Casa a Rimini fino a Ponte Verucchio in comune di Verucchio. Tale area, la cui superficie complessiva ammonta a m². 204.770 è catastalmente individuata nei Comuni di:

- Rimini Fg.73-72-71-69-78-77-76;
- Santarcangelo di Romagna Fg.39-38-37-44-43;
- Verucchio Fg.1-2-3-5-8-12;

VISTA l'istanza di rinnovo senza modifiche pervenuta il 25/11/2024 con protocollo n. PG/2024/213016, con cui la Provincia di Rimini (C.F.: 91023860405), con sede legale in Rimini (RN) ha richiesto il rinnovo della concessione senza modifiche per l'occupazione di area demaniale in sponda destra del fiume Marecchia ad uso percorso storico naturalistico a partire dal parco XXV Aprile-Ina Casa a Rimini fino a

Ponte Verucchio in Comune di Verucchio, per una superficie complessiva di m² 204.770,00, identificata catastalmente ai fogli:

- n. 73, 72, 71, 69, 78, 77, 76 del Comune di Rimini (RN);
- n. 39, 38, 37, 44, 43 del Comune di Santarcangelo di Rimini (RN);
- n. 1, 2, 4, 8, 12, 15 del Comune di verucchio (RN);

PRECISATO che la Provincia di Rimini ha presentato, ai sensi del comma 10 bis dell'art.3 della L.R. 4/2007, istanza di accordo sostitutivo per la regolarizzazione delle interferenze con il Demanio Idrico, istanza non ancora giunta agli atti finali e che per il presente rinnovo tardivo non si procede con sanzione amministrativa;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 387 del 18/12/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 14/02/2025, pervenuta il 14/02/2025 e registrata al protocollo Arpae PG/2025/29667 in data 17/02/2025 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 14/02/2025.0009885.U del 14/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota PG/2025/9522 del 17/01/2025;
- che il richiedente ha dichiarato di accettare le Condizioni d'Obbligo stabilite per le infrastrutture viarie ricadenti nella perimetrazione dell'area SIC-ZPS IT4090002 ZCS Torriana, Montebello e fiume Marecchia, ovvero di non svolgere pratiche soggette a screening da parte della Regione Emilia-Romagna Settore Aree protette Foreste e Sviluppo zone montane Area Biodiversità;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/68205 del 10/04/2025;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” ai sensi dell’art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 75,00 eseguito in data 06/11/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. che il deposito cauzionale di €. 125,00 versato in data 07/07/2005 dal concessionario a garanzia della determinazione dirigenziale n. 9517 del 06/07/2005 può essere restituito;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 19 a decorrere dalla data di adozione di questo atto, ovvero fino al 31/12/2043;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla Provincia di Rimini (C.F.: 91023860405), con sede legale in Rimini (RN), il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di m² 204.770,00 in sponda destra del fiume Marecchia nei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio, nella Provincia di Rimini ad uso percorso storico naturalistico, catastalmente individuata ai fogli:

- n. 73, 72, 71, 69, 78, 77, 76 del Comune di Rimini (RN);
- n. 39, 38, 37, 44, 43 del Comune di Santarcangelo (RN);
- n. 1, 2, 4, 8, 12, 15 del Comune di Verucchio (RN).

Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale della determina n. 9517 del 06/07/2005 (atto precedente);

2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2043**;
3. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione ai sensi della D.G.R. 913/2009 e della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, e l'esenzione del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
4. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
5. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 14/02/2025.0009885.U del 14/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 14/02/2025, trasmessa in data 14/02/2025 e registrata il 17/02/2025 al protocollo Arpae PG/2025/29667;
6. di recepire nel citato disciplinare le Condizioni d'Obbligo contenute nella Det. dir. 03/07/2023

allegato A - “elenco delle tipologie dei piani, dei programmi dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale”- stabilite per le infrastrutture viarie ricadenti nella perimetrazione dell'area SIC -ZPS IT4090002 ZCS Torriana, Montebello e fiume Marecchia;

7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di trasmettere, ai sensi della D.G.R. n. 1602/2016, copia del presente atto e della documentazione relativa presente nel fascicolo al Settore Affari Generali, Giuridici e Sistemi Informativi Infrastrutture, Ambiente e Territorio della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna, all'indirizzo PEC: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it , per competenza sulla restituzione del deposito cauzionale suddetto;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
11. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n.

- 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla Provincia di Rimini (C.F.: 91023860405), con sede legale in Rimini (RN) - codice pratica **RN05T0005**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto il rinnovo della concessione per l'occupazione di un'area demaniale di m² 204.770,00 in sponda destra del fiume Marecchia nei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio, nella Provincia di Rimini ad uso percorso storico naturalistico, catastalmente individuata ai fogli:

- n. 73, 72, 71, 69, 78, 77, 76 del Comune di Rimini (RN);
- n. 39, 38, 37, 44, 43 del Comune di Santarcangelo (RN);
- n. 1, 2, 4, 8, 12, 15 del Comune di Verucchio (RN).

Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale della determina n. 9517 del 06/07/2005 (atto precedente);

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2043**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R.

17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;

3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le

Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "**Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica**" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area cod. IT4090002 ZCS "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia") dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

Condizioni d'Obbligo da rispettare:

A - I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza) in collina e montagna (oltre 200 m slm) e con diametro maggiore di 25 cm (a 1,30 m di altezza) in pianura (fino a 200 m slm) e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti.

*B - L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie inclusi nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale.*

C - Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.

Ulteriori condizioni d'obbligo:

MESSA IN OPERA, REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE DI MANUFATTI A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI

- *Opere di regimazione idraulica al servizio di infrastrutture viarie esistenti.*

La posa ex novo, la sostituzione, la ricostruzione senza incremento sostanziale delle dimensioni o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: cunette, tombini, caditoie, taglia-acqua, guadi, compresi gli interventi di rimozione di sedimenti litoidi o lignei che creano ostacolo al deflusso delle acque presenti lungo le infrastrutture viarie.

- *Impianti di illuminazione al servizio di infrastrutture viarie esistenti.*

La posa ex novo, la sostituzione o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: pali, lampade o cavi.

- *Barriere di protezione e barriere fonoassorbenti al servizio di infrastrutture viarie esistenti.*

La posa ex novo, la sostituzione, la ricostruzione senza incremento sostanziale delle dimensioni o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: guard-rail, new jersey, staccionate o barriere antirumore.

- *Pavimentazione/fondo stradale al servizio di infrastrutture viarie esistenti.*

Il rifacimento del manto bituminoso, il rifacimento del sottofondo stradale, la sistemazione di pavimentazioni in pietra, il ricarico stradale con ghiaia, la sistemazione delle banchine stradali, la rimozione di sassi, terra o altri materiali dalla sede stradale, il livellamento del terreno lungo il tracciato, la posa ex novo o il rifacimento di gradini nei sentieri, l'intervento di ordinaria manutenzione delle piste da sci, compresa la movimentazione del solo manto nevoso.

- *Segnaletica al servizio di infrastrutture viarie esistenti.*

La posa ex novo, la sostituzione o la manutenzione ordinaria o straordinaria di: semafori, cartelli pubblicitari o sbarre, la realizzazione o il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale o verticale.

- *Opere di stabilizzazione delle scarpate relative alle infrastrutture viarie esistenti.*

La ricostruzione di manufatti senza incremento sostanziale delle dimensioni, la manutenzione ordinaria di palificate, palizzate, grate, gabbionate o muri.

Tutti i P/P/P/I/A sopra indicati di messa in opera, di sostituzione, di manutenzione o di realizzazione ex novo di manufatti, ad eccezione della realizzazione ex-novo di opere di stabilizzazione (es.muri di sostegno) a servizio di infrastrutture viarie esistenti devono rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- *non siano realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente.*
- *non siano realizzate aree di servizio o di deposito di materiali di tipo permanente in aree naturali o seminaturali.*
- *non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.*

- *si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo.*
- *vengano rimossi i manufatti e le opere non più in uso.*
- *non vi siano modifiche del tracciato, delle dimensioni o dell'ubicazione dell'infrastruttura viaria.*
- *i lavori di manutenzione non comportino: un aumento significativo della superficie impermeabilizzata, un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria, la modifica della tipologia del fondo stradale o la modifica delle caratteristiche costruttive.*
- *i nuovi fari di illuminazione siano rivolti verso il terreno e l'illuminazione sia rispettosa della Legge Regionale n. 19/03 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e della direttiva regionale per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa.*
- *la posa ex novo di barriere di protezione o barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, preveda la dotazione di dispositivi di dissuasione per l'avifauna.*

Non vede avvenire modifica del fondo stradale, non devono essere posati ex novo di nuovi impianti di illuminazione nelle piste da sci e non devono essere costruiti ex-novo di muri di sostegno delle infrastrutture viarie.

GESTIONE DELLA VEGETAZIONE PRESENTE LUNGO LE INFRASTRUTTURE VIARIE ESISTENTI IN AMBITO EXTRA-URBANO

L'intervento di taglio, anche a raso, della vegetazione arborea, viva o morta, presente in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti in ambito extra-urbano, deve rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- *il taglio sia effettuato esclusivamente nei casi di possibile interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione ferroviaria o stradale.*
- *non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); tale limitazione temporale non è comprensiva delle fasi di depezzamento, di*

concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste forestali e non si applica negli interventi ubicati in montagna (oltre 600 m slm).

- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.*
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della ciclovia, della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.*

L'intervento di potatura di alberi o arbusti presenti in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti in ambito extraurbano deve rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- sia effettuato esclusivamente per rimuovere rami secchi, lesionati o ammalati nei casi di pubblica incolumità o di interruzione di servizi essenziali o per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione ferroviaria o stradale.*
- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.*
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della ciclovia, della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.*
- non si effettuino tagli di capitozzatura.*
- sia eseguito con tagli netti.*

L'intervento di taglio della vegetazione arbustiva e/o di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente in adiacenza alle infrastrutture viarie esistenti in ambito extra-urbano deve rispettare le seguenti ulteriori Condizioni d'Obbligo:

- sia interessata solo una fascia di 4 m dal ciglio della strada o dal margine esterno della scarpata ferroviaria.*
- sia interessata solo una fascia di 2 m dal ciglio della ciclovia, della pista forestale, del sentiero o della pista da sci.*
- non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo.*

Tutti i P/P/P/I/A non indicati nel presente documento, o che non possono rispettare le Condizioni d'Obbligo indicate, devono essere sottoposti alla procedura di Screening di incidenza.

C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza

Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con Nulla Osta Idraulico n.

14/02/2025.0009885.U del 14/02/2025 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

SI RILASCIA NULLA-OSTA IDRAULICO

all'occupazione dell'area demaniale in sponda destra del Fiume Marecchia nei Comuni di Rimini (Fogli 69, 71, 72, 73, 76, 77, 78), Santarcangelo di Romagna (Fogli 37, 38, 39, 43, 44) e Verucchio (Fogli 1, 2, 4, 8, 12, 15), ad uso percorso storico naturalistico, così come indicato nella documentazione trasmessa da ARPAE con nota prot. n. PG/2025/9522 del 17/01/2025, e assunta agli atti con protocollo 17/01/2025.0003886.E. Il presente provvedimento viene rilasciato ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904, e fatti salvi i diritti di terzi, quale atto endoprocedimentale nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo concessorio; pertanto, non esime il soggetto richiedente dall'acquisizione di altri permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla osta previsti da leggi e regolamenti vigenti in relazione all'opera da eseguire e/o agli usi richiesti, nonchè dagli adempimenti previsti per l'edificazione in zona sismica. L'efficacia del provvedimento de qua è, pertanto, espressamente e risolutivamente condizionata all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, atti di assenso, ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere e/o per l'attuazione degli usi di che trattasi. Si richiama, in particolare, quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 11/2012 e ss.mm.ii., per cui qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'impresa o l'ente esecutore deve darne informazione al competente settore regionale "Agricoltura, Caccia e Pesca", con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. Sono a carico del richiedente tutti gli eventuali danni che

dovessero derivare alle proprietà pubbliche e private, a persone e a cose in dipendenza dei lavori da effettuare e agli usi richiesti. Ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale, per danni causati a terzi in esercizio del presente provvedimento, cede a totale carico del richiedente, sollevando fin d'ora l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Ufficio Territoriale di Rimini e il suo personale dipendente da ogni e qualsiasi implicazione al riguardo. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme sopra richiamate. Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni e condizioni di seguito riportate.

CONDIZIONI GENERALI

- 1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
- 2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle*

imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;

7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;

8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;

9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;

10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;

11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione

senescente e/o caduta;

12. l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, nè utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;

13. in caso di danneggiamento dell'area demaniale concessa, per effetto della naturale divagazione laterale del corso d'acqua (anche per effetto di eventi di piena), il ripristino del percorso storico-naturalistico dovrà prevedere, compatibilmente con lo stato dei luoghi, preferibilmente lo spostamento a campagna dello stesso al fine di limitare la realizzazione di opere di difesa tali da determinare un'alterazione permanente della dinamica fluviale;

SICUREZZA

14. l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

15. USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

16. compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e

provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.